



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 91

Riunione del 30-11-2011 sessione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno Duemilaundici, addì Trenta del mese di Novembre alle ore_15:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) BUI LORENZO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TERROSI TIZIANA (Consigliere) GAROSI LUCIANO (Consigliere) PROFILI FRANCESCA (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) PERICOLI GABRIELE (Consigliere) ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) PITIRRA PIERO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CIOLFI VALENTINA (Consigliere) STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere)	BASTREGHI ANDREA (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) ACCO DANIELA (Consigliere)
Tot. 18	Tot. 3

PRESENTI	ASSENTI
ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario comunale Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consigliere Comunale Marco BELLONI entra in aula alle ore 18.00 e partecipa alla seduta del Consiglio Comunale;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Franco Rossi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, che propone degli emendamenti da apportare alla bozza di regolamento allegato alla presente delibera che non cambia il senso del regolamento ma semplicemente rende più precise le categorie a cui applicare l'imposta di soggiorno su coloro che soggiornano sul nostro territorio. Con l'emendamento che viene proposto vengono elencate le strutture interessate all'art. 3 e si provvede con l'individuazione di capoversi all'art. 4, senza modificarne i contenuti. Viene, quindi, proposto di apportare i seguenti emendamenti al testo del Regolamento :

- “ aggiunta all'art. 1 del comma 5 “Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9, 12 e 13 del D.Lgs 23 maggio 2011 n. 79”;
- sostituzione art. 3

Articolo 3 – Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:

- € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle, tutte le strutture extra-alberghiere e le strutture ove vengono praticati affitti turistici transitori;
- € 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle;
- € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle e Residenze d'epoca.

come segue:

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:

€ 1,00 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

A. alberghiere e paralberghiere

- gli alberghi classificati fino a 3 stelle;
- i motels classificati fino a 3 stelle;
- i villaggi-albergo classificati fino a 3 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati fino a 3 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati fino a 3 stelle;
- i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- le residenze della salute – beauty farm fino a 3 stelle

B. strutture ricettive extralberghiere

- gli esercizi di affittacamere;
- le attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast;
- case per ferie;
- unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio)
- le strutture ricettive – residence;
- gli ostelli per la gioventù;
- le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
- attività ricettive in residenze rurali;
- le foresterie per turisti;
- i centri soggiorno studi;
- i rifugi escursionistici;
- i rifugi alpini

C. strutture ricettive all'aperto

- i villaggi turistici;
- i campeggi;
- i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- i parchi di vacanza

ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

€ 1,50 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

- gli alberghi classificati a 4 stelle;
- i motels classificati a 4 stelle;
- i villaggi-albergo classificati a 4 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 4 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati a 4 stelle;
- le residenze della salute – beauty farm a 4 stelle

€ 2,00 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

- gli alberghi classificati a 5 stelle;
- i motels classificati a 5 stelle;
- i villaggi-albergo classificati a 5 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 5 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati a 5 stelle;
- le residenze d'epoca alberghiere ed extralberghiere.
- le residenze della salute – beauty farm a 5 stelle

- riformulazione dell'art. 4

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al completamento del dodicesimo anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni;

come segue:

- Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età
- b. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario.

2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al precedente comma 1 b. a seguito di dichiarazione, resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 446/2000, dell'esistenza di una delle condizioni suddette. “;

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

Valerio COLTELLINI: “sono previste esenzioni nel Regolamento per chi soggiorna in alberghi e nelle strutture ricettive per motivi di lavoro?”;

Alessio ANATRINI: “ questo Paese paga il limite di non aver riconosciuto la drammaticità di questa crisi economica e di non aver continuato l'operazione di risanamento iniziata e questa operazione si inserisce in questo contesto di effetti drammatici della crisi. L'Ente con tale manovra sta cercando di essere e di continuare a confermarsi volano strumento di crescita del territorio, con la ricerca di risorse per garantire investimenti ed il sistema del

nostro territorio, in questa logica l'imposta di soggiorno va vista, non come una penalità, ma come un'opportunità per una progettazione e una tutela di quello che c'è nel nostro Comune da mantenere stabile nel tempo”;

Piero PITIRRA: “la tassa è utile, ma serve che qualcosa torni ai cittadini più in difficoltà. In quanto nel nostro territorio i prezzi dei commercianti sono alti, proprio perché fatti crescere dai turisti e una parte di queste entrate dovrebbero ritornare ai cittadini più poveri di Montepulciano”;

Piero CAPPELLI: “ vorrei sapere dove saranno investiti le entrate dell'imposta e vorrei che i prezzi dei commercianti fossero non da turisti ma per i cittadini del Paese, pertanto o si reinvestono in questo senso le entrate sull'imposta di soggiorno oppure sono contrario: inoltre ritengo troppo alte le sanzioni previste per ritardati pagamenti ” ;

Luciano GAROSI: “ l'istituzione della tassa di soggiorno non è stata fatta da questa Amministrazione a cuor leggero ma è una realtà che ci troviamo a gestire un bilancio di difficile quadratura per le criticità economiche del momento e, pertanto, una manovra di questo tipo, concordata con i soggetti interessati, è stata una scelta necessaria ed inserita in questa logica. Sarà difficile poter riuscire a far abbassare i prezzi, ma credo di poter essere soddisfatto se come Ente riesco a mantenere determinati servizi, con la ricerca di risorse anche ricorrendo a questo tipo di interventi”;

UDITA la replica dell'Assessore Franco Rossi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che l'utilizzo delle risorse saranno destinate alla promozione di Montepulciano e al sostegno delle iniziative culturali di Montepulciano, in questo modo il bilancio comunale potrà liberare energie per altre direzioni e sostenere le categorie più deboli: per quanto concerne la logica di applicazione dell'esenzione per chi soggiorna per lavoro sul territorio, è stato affrontato ma poiché è difficile la gamma di separare le categorie dei lavoratori da esonerare dal pagamento, si pensi ad a chi soggiorna per fare un concerto e chi per fare il manovale di una ditta edilizia, è stato preferito non inserirla;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SERVIZIO FINANZIARIO;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO il D.Lgs 14-3-2011 n.23 articolo 4 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale “il quale attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire la tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio ,da applicare secondo criteri di gradualità ,demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 4 del D.Lgs del 14-03-2011 n.23 , prevede che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ,disponendo inoltre che, in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento ,i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, abbiano la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, e che nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31.08.2011 con cui l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di istituire, a partire dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno.

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 903 del 24/10/2011 con cui si approva la procedura per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno.

Rilevato che per richiedere alla Regione Toscana l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, è necessario costituire l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD) e il *Panel di indirizzo* dell'OTD;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 351 del 22/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Comune ha richiesto alla Giunta Regionale Toscana e alla Provincia di Siena il supporto per l'istituzione dell'Osservatorio Turistico di destinazione;

Rilevato che con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 31/08/2011, si è già adempiuto all'obbligo previsto di costituzione del *Panel di indirizzo* in quanto la citata delibera Regionale prevede: "...Nel caso il Comune abbia già costituito organismi consuntivi e di rappresentanza espressamente riferiti al settore turistico, nella fase di prima applicazione della procedura questi organismi possono assolvere alle funzioni di Panel di Indirizzo;"

Ritenuto necessario pertanto, allo scopo di istituire per il Comune di Montepulciano l'imposta di soggiorno, approvare apposito regolamento, contenente l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
Ritenuto di stabilire per l'anno 2012 l'imposta di soggiorno nell'ambito del Regolamento di istituzione e che per gli anni successivi sarà definita con deliberazione della Giunta Municipale;

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale ha presentato in data 16 novembre 2011, all'organismo individuato con delibera CC n. 68/2011 (*Panel di indirizzo* dell'OTD) la proposta di iscrizione nell'Elenco Regionale delle località turistiche o città d'arte che si intende presentare alla Regione Toscana e le modalità di destinazione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali, nonché la bozza di Regolamento dell'imposta di soggiorno recante la quantificazione dell'imposta e l'individuazione degli interventi in materia di turismo da finanziare;

PRESO ATTO inoltre che la bozza di regolamento è stata esaminata in data 21/11/2011 dalla Commissione Affari Generali ed Istituzionali, con esito positivo;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL";

UDITE le dichiarazioni di voto, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

Valerio COLTELLINI: “ siamo FAVOREVOLI, seppur a malincuore perché colpisce una parte ma è chiaro che se anche in parte del ricavato da questa imposta sarà sorbita dall’Ente pubblico ce ne sarà una parte che rimarrà a disposizione e questa verrà sicuramente ad incentivare le nostre economie e le eccellenze del territorio”;

Marco BELLONI: “applicare le tasse non è mia bello, ma in questo contesto storico, l’Ente locale ha sempre meno entrate e credo che questa imposta possa avere un ritorno positivo- FAVOREVOLE”;

Piero CAPPELLI: “ mi ASTENGO in quanto questa tassa credo che aumenti il disagio del cittadino di Montepulciano”;

Michele ANGIOLINI: “ sono d’accordo con quanto detto dal nostro capogruppo ANATRINI per quanto concerne il quadro economico attuale. Il Regolamento è di facile comprensione, le finalità sono chiare: valorizzazione del nostro territorio, utilizzo dell’imposta per iniziative culturali liberando risorse del bilancio comunale da impiegare per altri settori ed emergenze- FAVOREVOLI”;

Con voti n.17 a favore (Gruppo Centro Sinistra per Montepulciano, Berlusconi per Piero Pitirra, Pdl e Insieme per Montepulciano), n. 1 astenuto (Piero CAPPELLI- gruppo Rif. Comunista e Comunisti Italiani) su n. 18 Consiglieri presenti e n. 18 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno;
2. di approvare, con gli emendamenti di cui in premessa, il Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Montepulciano, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la decorrenza dell’imposta dal 01 febbraio 2012;
4. di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale Toscana.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

(Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 01-12-2011 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Publicata N 2011002278

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Simonetta Gambini

Per copia conforme all'originale

Lì, 01-12-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-12-2011 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-12-2011 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)